



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SETTIMA SEZIONE PENALE

Composta da

UGO BELLINI

- Presidente -

Ord. n. sez. 17313/2025

DANIELA CALAFIORE

- Relatore -

CC - 02/12/2025

MARIAROSARIA BRUNO

R.G.N. 33139/2025

MARIA TERESA ARENA

ANNA LUISA ANGELA RICCI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Sparandeo Guido nato a BENEVENTO il 03/03/1975

avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Napoli

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Benevento, con cui il ricorrente in epigrafe era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 1 e 7 C.d.S.

L'imputato ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità. In particolare, deduce che in realtà la sentenza non aveva considerato che l'imputato non era fuggito, avendo lasciato sul posto del sinistro la compagna Marinella Monica. Peraltro, a condurre l'auto era stata tale Mary Zizu Panza, soggetto deceduto.

Il ricorso deduce vizi non deducibili in cassazione. Lo stesso, con palese torsione alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito, mira all'evidenza a sovvertire tale accertamento. Peraltro, si tratta di tesi già adeguatamente disattesa dalla sentenza impugnata (pag. 2). I giudici di merito hanno conseguentemente fatto corretta applicazione dell'orientamento di questa Corte di legittimità, secondo cui risponde del reato previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada, (c.d. reato di fuga), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, senza fornire le proprie



generalità (Sez. 4, n. 42308 del 07/06/2017, Rv. 270885 - 01). Invero, come ripetutamente chiarito, il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell'assistenza occorrente, previsti rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell'art. 189 Cod. Strada, configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire l'identificazione dei soggetti coinvolti nell'investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite (Sez. 4, n. 3783 del 10/10/2014, Rv. 261945 - 01; Sez. 4 - n. 3381 del 23/11/2023, Rv. 285676 - 01).

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussistendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 02/12/2025

Il Consigliere estensore
DANIELA CALAFIORE

Il Presidente
UGO BELLINI

